

INVESTIMENTI NEL MEZZOGIORNO

\ ADEMPIMENTO E CHECK LIST

Credito di imposta per gli investimenti nel mezzogiorno: le ultime news

La Legge di stabilità 2016 riconosce un credito d'imposta alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi facenti parte di un progetto di investimento iniziale. Tale credito spetta per gli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2019. Possono beneficiare dell'agevolazione anche le imprese che intraprendono l'attività successivamente alla data di entrata in vigore della legge istitutiva del credito.

Antonio Gigliotti

DA SAPERE

Il nuovo credito d'imposta per il Sud si cumula col super ammortamento, massimizzando i suoi effetti

Col nuovo strumento fiscale varato dalla Legge di stabilità 2016 per favorire gli investimenti materiali delle imprese nel Mezzogiorno d'Italia, si ripropone il meccanismo agevolativo già utilizzato. Anche se il nuovo bonus fiscale si presenta meno ricco di quelli del passato, risultati interessanti si potranno ottenere cumulando il nuovo credito d'imposta con la norma sui super ammortamenti.

AGENDA E NOTIZIE DELLA SETTIMANA

Fisco - Dichiarazione IMU/TASI anche telematica

Lavoro - Correttivo "Jobs Act"

Impresa - Aree di crisi industriale: i criteri in Gazzetta

Scadenze dal 13 al 27 ottobre 2016

ADEMPIMENTI

CREDITO DI IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI NEL MEZZOGIORNO: LE ULTIME NEWS

di Antonio Gigliotti

Premessa

La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 26 settembre del Decreto del Mise relativo al credito di imposta per gli investimenti nel mezzogiorno ha definito quelle che sono le risorse finanziarie per le PMI che decidono di acquisire, anche mediante contratti di locazione finanziaria, macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio e in particolare nelle regioni meno sviluppate o in transizione; rientrano nella prima categoria Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia; sono invece annoverabili tra le regioni in transizione Abruzzo, Molise e Sardegna.

Il primo stanziamento di risorse finanziarie è pari a 163.000.000 di euro di cui 123 mln destinati alle regioni meno sviluppate e 40 mln a quelle cosiddette in transizione.

Partendo dalle disposizioni normative che hanno introdotto il credito di imposta in commento andiamo ad analizzare quelle che sono le principali indicazioni fornite dalla Circolare 34/e del 4 agosto 2016 e tramite un esempio pratico spiegheremo le modalità di calcolo dell'agevolazione.

Normativa di riferimento

La Legge di stabilità 2016, commi da 98 a 108 riconosce un credito d'imposta alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, facenti parte di un progetto di investimento iniziale, così come definito dal del Regolamento UE n. 651/2014, punti 49,50,51, e destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia in forza delle deroghe previste **dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a)**, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e nelle zone assistite delle regioni Molise, Sardegna e Abruzzo, ammissibili alle deroghe previste **dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c)**, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C(2014) 6424 final del 16 settembre 2014

Il credito di imposta spetta per gli investimenti effettuati "a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2019.

Destinatari dell'agevolazione possono essere tutti i titolari di reddito di impresa in forza di quanto previsto dall'art.55 del TUIR; non rileva la natura giuridica rivestita dall'impresa stessa; esclusioni sono

invece previste in relazione a determinati settori di appartenenza nonché allo stato di difficoltà dell'impresa stessa.

Possono beneficiare dell'agevolazione anche le imprese che intraprendono l'attività successivamente alla data di entrata in vigore della legge istitutiva del credito.

L'agevolazione non trova applicazione per i soggetti che operano

- nei settori dell'industria siderurgica,
- carbonifera,
- della costruzione navale,
- delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture,
- della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche,
- nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo.

L'agevolazione, altresì, non si riconosce alle imprese in difficoltà come definite dalla comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01, del 31 luglio 2014.

Condizioni di accesso all'agevolazione

Il credito d'imposta opera nella misura massima del 20 per cento per le piccole imprese, del 15 per cento per le medie imprese e del 10 per cento per le grandi imprese.

Per ciascun progetto di investimento le percentuali sopra richiamate sono calcolate su un importo massimo pari a 1,5 milioni di euro per le piccole imprese, a 5 milioni di euro per le medie imprese e a 15 milioni di euro per le grandi imprese.

DIMENSIONE IMPRESA	PERCENTUALE AGEVOLABILE	IMPORTO MASSIMO
Piccole imprese	20%	1,5 mln
Medie imprese	15%	5 mln
Grandi imprese	10%	15 mln

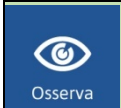
Con la decisione c(2014) 6424 final del 16 settembre 2014 la Commissione europea ha approvato la Carta degli aiuti a finalità regionale con cui l'Italia ha individuato le zone assistite e quindi rientranti nell'ambito territoriale dell'agevolazione, e indicando i relativi massimali di intensità degli aiuti concedibili.

Regioni ammissibili agli aiuti a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del TFUE dall'1.7.2014 al 31.12.2020			
Regioni	Piccole Imprese	Medie Imprese	Grandi Imprese
Campania	45%	35%	25%
Puglia	45%	35%	25%
Basilicata	45%	35%	25%
Calabria	45%	35%	25%
Sicilia	45%	35%	25%

Regioni ammissibili agli aiuti a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE dall'1.7.2014 al 31.12.2020 - "Zone c non predefinite" ex articolo 107, paragrafo 3, lettera c)			
Regioni	Piccole Imprese	Medie Imprese	Grandi Imprese
Molise	30%	20%	10%
Sardegna	30%	20%	10%
Abruzzo	30%	20%	10%

Preme sottolineare come visto quanto stabilito dall'art.14 par.3 del Regolamento UE n° 651/2014 della Commissione Europea, per le imprese operanti nelle regioni riportate nella prima tabella, gli aiuti possono essere concessi per un investimento iniziale, **a prescindere dalle dimensioni del beneficiario**; in quelle invece presenti in Molise, Sardegna e Abruzzo operano le seguenti condizioni:

- Per le PMI gli aiuti possono essere concessi per qualsiasi forma di investimento iniziale;
- Per le grandi imprese invece possono essere concessi solo per un investimento iniziale a favore di una nuova attività economica nella zona interessata.

 **ATTENZIONE: Qualora la copertura finanziaria dell'agevolazione sia a carico del PON (Programma operativo nazionale "Imprese e competitività" 2014-2020 FESR) ovvero dei POR delle regioni in cui si applica l'incentivo, lo stesso è da intendersi destinato alle sole PMI ricadenti nei territori interessati, con esclusione quindi delle grandi imprese.**

Sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all'articolo 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio. Rientrano quindi nel perimetro dell'agevolazione gli investimenti - in macchinari, impianti e attrezzature varie - relativi alla creazione

- ✓ di un nuovo stabilimento,
- ✓ all'ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente,

- ✓ alla diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente e
- ✓ a un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente,
- ✓ ovvero, come già riportato in precedenza, per le grandi imprese localizzate nelle aree di cui all'art. 107, par. 3, lett. c), del TFUE, quelli a favore di una nuova attività economica (cfr. articolo 2, punto 49 e 51, articolo 2, del regolamento citato).

I beni agevolabili devono presentare le seguenti caratteristiche

- ✓ Devono essere strumentali rispetto all'attività svolta, strumentalità che può essere collegata alla natura del bene stesso, quindi alle sue caratteristiche intrinseche o alla sua destinazione nell'attività di riferimento;
- ✓ Di uso durevole;
- ✓ Idonei ad essere utilizzati come strumento di produzione nel processo produttivo;

La determinazione dell'importo agevolabile

Le indicazioni ai fini della individuazione dell'importo agevolabile sono riportate nel comma 101 il quale stabilisce che Il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni indicati nel comma 99, nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, pari a 1,5 milioni di euro per le piccole imprese, a 5 milioni di euro per le medie imprese e a 15 milioni di euro per le grandi imprese, **eccedente gli ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta, relativi alle medesime categorie dei beni d'investimento della stessa struttura produttiva, ad esclusione degli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell'investimento agevolato.** Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; tale costo non comprende le spese di manutenzione

Ai fini della determinazione del credito spettante all'investimento netto come sopra individuato devono essere applicate le seguenti percentuali:

- ✓ 20% per le piccole imprese;
- ✓ 15 per quelle di medie dimensioni;
- ✓ 10% per le grandi imprese;

Le percentuali sono applicabili su investimenti massimi pari rispettivamente a:

- ✓ 1,5 mln;
- ✓ 5 mln;
- ✓ 15 mln.

Il raggiungimento delle soglie di cui sopra va verificato al netto della deduzione degli ammortamenti così come sopra riportati.

Nella determinazione dell'investimento netto su cui calcolare il credito d'imposta:

- ✓ L'investimento lordo deve essere decurtato degli ammortamenti fiscali dedotti nel periodo di imposta per beni rientranti nelle stesse categorie di quelli agevolabili;
- ✓ Non rilevano gli ammortamenti dei beni che rientrano tra quelli oggetto di richiesta di agevolazione.

Ai fini della determinazione dell'investimento netto su cui calcolare il credito di imposta non rilevano gli quelli dedotti in applicazione 16 dell'articolo 1, commi da 91 a 94, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (cd. Super-ammortamento) - relativi ai medesimi beni appartenenti alla struttura produttiva nella quale si effettua il nuovo investimento.

Inoltre la maggiorazione del 40 per cento del costo di acquisizione degli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, non rileva neanche ai fini della determinazione del valore degli investimenti su cui calcolare il credito di imposta.

Pertanto, nel caso in cui l'investimento riguardi un bene strumentale nuovo del costo di 100, nel calcolo dell'investimento lordo deve essere assunto il valore di 100 e non quello di 140 così come maggiorato per effetto dell'applicazione del cd. maxi-ammortamento (circolare 34/E)

Il decreto del Mise

Nella Gazzetta Ufficiale del 26 settembre è stato pubblicato il decreto del Mise con il quale sono state stanziare le prime risorse collegate al credito di imposta in trattazione.

Il decreto specifica che le risorse stanziate sono utilizzate a favore di PMI che hanno ricevuto da parte dell'Agenzia delle entrate l'autorizzazione alla fruizione del credito d'imposta in relazione a progetti di investimento riguardanti l'acquisizione di beni strumentali nuovi.

L'autorizzazione alla fruizione del credito di imposta è concessa in seguito alla presentazione della richiesta di accesso disponibile sul sito dell'Agenzia delle entrate al seguente link *Home - Cosa devi fare - Richiedere - Crediti di imposta - Credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno - Modello e istruzioni*

Come specificato nella circolare 34/e del 4 agosto 2016 L'Agenzia delle entrate trasmette al Ministero dello Sviluppo Economico le comunicazioni collegate alle richieste di fruizione del credito positivamente esitate, riferite alle piccole e medie imprese non appartenenti al settore dell'agricoltura o della pesca e acquacoltura.

Il controllo dell'Amministrazione finanziaria è volto alla correttezza formale dei dati presenti nella comunicazione e dichiarati dal contribuente sotto la propria responsabilità. La compensazione del

credito può essere esercitata a partire dal quinto giorno successivo alla data di rilascio della ricevuta attestante la fruibilità del credito.

Il primo punto del decreto in commento va subito a individuare in maniera ancora più specifica i soggetti beneficiari delle risorse specifiche stanziare aggiungendo un'ulteriore previsione di distinzione; è stabilito che l'acquisizione di beni strumentali nuovi deve rispettare i seguenti criteri di ammissibilità:

- l'ammontare lordo complessivo, in relazione alle categorie di spesa di cui al quadro B, sezione II, del modello di comunicazione per la fruizione del credito d'imposta deve essere maggiore o uguale a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00);
- riguardare tutte le attività economiche, a parere di chi scrive ad eccezione di quelle espressamente escluse dalla normativa di riferimento di cui alla Legge n°208 del 2015;
- riconducibile a strutture produttive ubicate nelle Regioni espressamente agevolabili e individuate dalla normativa di riferimento;
- In linea con agli ambiti applicativi della Strategia nazionale di specializzazione intelligente indicati dal decreto, ossia:
 - industria intelligente e sostenibile;
 - aerospazio e difesa;
 - salute, alimentazione e qualità della vita;
 - industria della creatività turistico-culturale;
 - agenda digitale, smart communities, sistemi di mobilità intelligente.

In questo decreto quindi non vengono presi in considerazione gli altri ambiti espressamente agevolabili dalla normativa che ha introdotto l'agevolazione e ci riferiamo in particolare ad ambiti di attività quali trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, costruzioni, commercio all'ingrosso e al dettaglio, attività terziarie e servizi, attività ricettive e di ristorazione e attività manifatturiere.

I progetti di investimento che soddisfano i criteri di ammissibilità di cui sopra sono soggetti ad apposita fase di istruttoria. I criteri di valutazione seguiti dalla Direzione Generale per gli incentivi alle imprese nella suddetta fase fanno principalmente riferimento a:

- a) coerenza del progetto con gli ambiti applicativi della Strategia nazionale di specializzazione intelligente riportati in allegato al presente decreto.

Tale criterio è valutato sulla base della valutazione congiunta dei seguenti elementi:

1. attività economica svolta dal soggetto proponente in relazione alla struttura produttiva in cui si realizza il progetto di investimento, desumibile dal codice di attività di cui al quadro B, sezione I, del modello di comunicazione per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno

QUADRO B - DATI DELLA STRUTTURA PRODUTTIVA

Mod. n.

SEZIONE I Ubicazione della struttura produttiva	B1	Numero modulo quadro A relativo al progetto d'investimento realizzato nella struttura produttiva				
		Regione	Cod. Regione	Comune	Provincia	Codice comune
	B2	Tipologia (via, piazza, ecc.)	Indirizzo		Numero civico	Codice attività

2. progetti di investimento rientranti nella Strategia nazionale di specializzazione intelligente sopra richiamata
3. caratteristiche del progetto di investimento, sulla base della descrizione di cui al quadro A, sezione IV, del modello di comunicazione.

SEZIONE IV Descrizione del progetto d'investimento

- b) qualità della proposta progettuale con particolare riferimento alla conformità agli obiettivi dell'Azione 3.1.1 del PON (Programma operativo nazionale "Imprese e competitività" 2014-2020 FESR).

Azione 3.3.1 - Sostegno al riposizionamento competitivo, alla capacità di adattamento al mercato, all'attrattività per potenziali investitori, dei sistemi imprenditoriali vitali delimitati territorialmente

L'azione è finalizzata a intervenire in modo preventivo rispetto a situazioni di transizione industriale dei comparti produttivi strategici per la competitività del Paese che, in conseguenza della dinamica della domanda e della forte concorrenza internazionale, necessitano di un riposizionamento competitivo attraverso la riqualificazione in senso innovativo dei propri processi e prodotti industriali. L'azione si attua attraverso interventi di riqualificazione competitiva comprendenti l'attrazione di investimenti esterni, l'innalzamento del livello tecnologico delle produzioni, la creazione di nuove opportunità di mercato, ed eventualmente l'adeguamento delle competenze dei lavoratori ai fabbisogni emergenti delle imprese. Gli interventi finanziabili consisteranno principalmente in misure di aiuto, da attuarsi anche in forma integrata con misure più propriamente riconducibili all'OT1, che vanno dalla R&S, all'industrializzazione dei risultati della ricerca, all'applicazione di soluzioni innovative, all'innovazione organizzativa e commerciale e ai processi di internazionalizzazione.

A tale fine vengono considerati i seguenti elementi:

1. caratteristiche del progetto di investimento,
2. ammontare complessivo lordo dell'investimento
3. carattere innovativo del progetto di investimento: sono considerati a carattere innovativo i progetti di investimento rientranti in una delle righe da B20 a B24 di cui al quadro B, sezione III, del modello di comunicazione per la fruizione del credito

SEZIONE III Elenco beni strumentali	B20	Sistemi produttivi (comprensivi delle eventuali attrezzature strettamente connesse agli impianti/macchinari costituenti il sistema) gestiti tramite dispositivi digitali in grado di realizzare una o più fasi del ciclo prodotti
	B21	Sistemi di automazione della produzione che prevedono l'utilizzo di robot, sensori e componenti per aumentare il livello di flessibilità e efficienza delle linee produttive
	B22	Hardware e software, anche basati su piattaforme cloud computing, dedicati a: organizzazione ed elaborazione di ingenti quantità di dati; gestione di interfacce anche multimediali; utilizzazione di sensoristica avanzata per elaborare informazioni complesse; ottimizzazione delle elaborazioni dal punto di vista energetico e della privacy; assistenza in remoto per apparecchiature specialistiche
	B23	Strumenti di prototipazione elettronica e/o produzione avanzata diretti alla realizzazione di lavorazioni digitali quali, ad esempio, la stampa 3d, il taglio laser e la fresatura a controllo numerico
	B24	Beni e apparecchiature specialistiche per la fornitura di servizi avanzati ovvero per la realizzazione di attività di ricerca e sviluppo

A seguito dell'attività di istruttoria viene rilasciato un apposito provvedimento di utilizzo di risorse del PON, che contiene gli obblighi e gli adempimenti a carico dei soggetti beneficiari derivanti dal cofinanziamento comunitario

Le PMI destinatarie del provvedimento successivo alla fase di istruttoria di cui sopra devono provvedere a presentare annualmente al Ministero la dichiarazione delle spese effettivamente sostenute, “allegando la documentazione di spesa e l'eventuale ulteriore documentazione attestante l'effettiva coerenza del progetto di investimento con gli ambiti applicativi della Strategia nazionale di specializzazione intelligente secondo le modalità che saranno definite con successivo provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero”.

Ai fini della conferma del diritto all'utilizzo delle risorse la stessa Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero esamina la documentazione prodotta dalle imprese beneficiarie e ne valuta la coerenza, sia rispetto a quanto dichiarato dal soggetto in fase di accesso, sia rispetto agli ambiti applicativi della Strategia nazionale di specializzazione intelligente.

In caso di non rispondenza della documentazione prodotta rispetto a quanto dichiarato in fase di accesso e di verifica della non sussistenza delle condizioni di coerenza con gli ambiti applicativi della Strategia nazionale di specializzazione intelligente, la Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero ne dà comunicazione all'Agenzia delle entrate per i conseguenti adempimenti.

Il termine finale per la fruizione del credito d'imposta cofinanziato con le risorse di cui al presente decreto e per la relativa compensazione con il modello F24 è il 31 dicembre 2023.

ESEMPIO PRATICO

Un'azienda di medie dimensioni in un determinato periodo di imposta, effettua investimenti agevolabili pari a 700.000 euro di cui:

- 400.000 per impianti;
- 300.00 per macchinari.

Sono presenti in bilancio ammortamenti fiscali così individuati:

- ✓ 100.000 per impianti;
- ✓ 65.000. per macchinari;
- ✓ 27.000 per attrezzature.

Determinazione dell'importo agevolabile		
DESCRIZIONE		IMPORTO
A	Impianti	400.000
B	Macchinari	300.000
C	Attrezzature	0
D	<u>Investimento lordo (a+b+c)</u>	<u>700.000</u>
E	Amm.to impianti già presenti nella struttura produttiva	100.000
F	Amm.to macchinari già presenti nella struttura produttiva	65.000
G	<u>Totale ammortamenti rilevanti</u>	<u>165.000</u>
Investimento netto agevolabile		535.000

Non rilevano in questo caso gli ammortamenti relativi alle attrezzature in quanto le stesse non sono state oggetto di nuovo investimento.

Il credito di imposta in commento, utilizzabile solo in compensazione, è da considerarsi rilevante ai fini fiscali. Ciò comporta, tra l'altro, che tale credito, ai fini IRPEF, IRES ed IRAP, è da considerarsi come contributo tassabile. Naturalmente, le quote di ammortamento calcolate sui beni strumentali agevolabili sono deducibili dal reddito di impresa.

CHECK LIST

CREDITO DI IMPOSTA PER INVESTIMENTI NEL MEZZOGIORNO

SOGGETTO BENEFICIARIO	Codice fiscale _____ DIMENSIONI IMPRESA Piccole dimensioni ☐ Medie dimensioni ☐ Grandi dimensioni ☐ PERSONA FISICA Cognome _____ Nome _____ Data di nascita _____ Comune _____ Pr _____												
	REGIONE DI APPARTENENZA	<table border="1"> <tr> <td>CAMPANIA;</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>PUGLIA;</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>BASILICATA;</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>CALABRIA;</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>SICILIA;</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>MOLISE;</td> <td>☐</td> </tr> </table>	CAMPANIA;	☐	PUGLIA;	☐	BASILICATA;	☐	CALABRIA;	☐	SICILIA;	☐	MOLISE;
CAMPANIA;		☐											
PUGLIA;	☐												
BASILICATA;	☐												
CALABRIA;	☐												
SICILIA;	☐												
MOLISE;	☐												

	SARDEGNA	
	ABRUZZO	
PERCENTUALE DI SPETTANZA DEL CREDITO	20%(impresa di piccole dimensioni)	
	15% (medie dimensioni)	
	10% (grandi dimensioni)	
PROFILI DI CARATTERE GENERALE DEL PROGETTO DI INVESTIMENTO Progetto effettuato Nuovo stabilimento Ampliamento stabilimento Diversificazione produzione Cambiamento P.P. N° strutture produttive _____ Data inizio investimento _____ data di ultimazione _____ E' rispettato il requisito di "investimenti facenti parte di un progetto iniziale"?		
AMBITO DI ATTIVITÀ	industria intelligente e sostenibile	
	Salute, alimentazione e qualità della vita	
	Industria della creatività turistico-culturale	
	Agenda digitale, smart communities, sistemi di mobilità intelligente	
	Altre attività manifatturiere	

	Trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli ☐ Costruzioni ☐ Commercio all'ingrosso e al dettaglio ☐ Altro ☐
--	--

DATI RELATIVI ALLA SINGOLA STRUTTURA PRODUTTIVA INTERESSATA DALL'INVESTIMENTO

Regione _____ codice regione _____ Comune _____

Provincia _____ codice comune _____ Indirizzo _____

Codice di attività _____

BENI STRUMENTALI PER I QUALI SI RICHIEDE L'AGEVOLAZIONE

Sistemi produttivi (comprensivi delle eventuali attrezzature strettamente connesse agli impianti/macchinari costituenti il sistema) gestiti tramite dispositivi digitali in grado di realizzare una o più fasi del ciclo prodotti	☐
Sistemi di automazione della produzione che prevedono l'utilizzo di robot, sensori e componenti per aumentare il livello di flessibilità e efficienza delle linee produttive	☐
Hardware e software, anche basati su piattaforme cloud computing, dedicati a: organizzazione ed elaborazione di ingenti quantità di dati; gestione di interfacce anche multimediali; utilizzazione di sensoristica avanzata per elaborare informazioni complesse; ottimizzazione delle elaborazioni dal punto di vista energetico e della privacy; assistenza in remoto per apparecchiature specialistiche	☐
Strumenti di prototipazione elettronica e/o produzione avanzata diretti alla realizzazione di lavorazioni digitali quali, ad esempio, la stampa 3d, il taglio laser e la fresatura a controllo numerico	☐
Beni e apparecchiature specialistiche per la fornitura di servizi avanzati ovvero per la realizzazione di attività di ricerca e sviluppo	☐

Impianti, macchinari e attrezzature non ricadenti in alcuno degli ambiti di cui sopra.						
Tipologia di Beni strumentali	Investimento lordo	Amm.ti dedotti nel periodo di imposta	Investimento netto	Credito di imposta spettante		
macchinari						
attrezzature						
impianti						
Totale struttura produttiva						
DATI RELATIVI AL PROGETTO DI INVESTIMENTO						
INVESTIMENTO COMPLESSIVO			€ _____			
AMMORTAMENTI PRESENTI IN BILANCIO (VEDI DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO AGEVOLABILE)			€ _____			
INVESTIMENTO NETTO			€ _____			
CREDITO DI IMPOSTA SPETTANTE			€ _____			
RILEVANTE AI FINI			IRPEF			
			IRES			
			IRAP			
VALUTAZIONE DI CONVENIENZA			Credito d'imposta spettante _____ Tassazione % _____ Convenienza economica Positiva Negativa			

DA SAPERE

IL NUOVO CREDITO D'IMPOSTA PER IL SUD SI CUMULA COL SUPER-AMMORTAMENTO, MASSIMIZZANDO I SUOI EFFETTI

di Amedeo Sacrestano - tratto da "il fisco"

Col nuovo strumento fiscale varato dalla Legge di stabilità 2016 per favorire gli investimenti materiali delle imprese nel Mezzogiorno d'Italia, si ripropone il meccanismo agevolativo usato per la prima volta in maniera massiccia con la Legge n. 388/2000 e proseguito, con forme e tempi differenti, in successivi interventi normativi sfociati, da ultimo, nell'art. 18 del D.L. n. 91/2014, che ha cessato la sua operatività l'estate scorsa.

Il nuovo bonus fiscale si presenta meno ricco di quelli del passato ma comunque maggiore di quello del D.L. n. 91/2014, essendo concentrato solo sul Sud Italia e sulle Regioni Abruzzo e Molise. Inoltre, risultati interessanti si potranno ottenere cumulando il nuovo credito d'imposta con la norma sui super ammortamenti.

Premessa

Parte dal comma 98 del primo articolo della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 - Legge di stabilità per il 2016 - la disciplina del nuovo credito d'imposta per favorire gli investimenti delle imprese nel Mezzogiorno d'Italia. Si tratta, in buona sostanza, di una ripresentazione di un meccanismo agevolativo variamente riproposto, negli ultimi quindici anni, qui adattato al nuovo quadro normativo nazionale e comunitario in materia di incentivi alle imprese. Per comprendere, dunque, a fondo la disciplina applicativa di questo nuovo intervento bisognerà, non tanto attendere le indicazioni di prassi da parte dell'Agenzia delle entrate, quanto calarlo nel nuovo contesto delle regole stabilite per gli aiuti di Stato a finalità regionale nel periodo 2014/2020. L'incentivo fiscale in discussione si configura, infatti, come "aiuto di Stato" - concetto ormai familiare anche nel diritto tributario interno - e, come tale, soggiace ad una serie di regole di livello comunitario che, in base alla capacità d'interpretazione dell'operatore, possono configurarsi come "rischi" ma anche come "opportunità". Da un lato, infatti, non risulta cumulabile con altri incentivi qualificabili come aiuti di stato, compresi quelli in regime de minimis, sebbene non vengano superate le percentuali massime di aiuto fissate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C (2014) 6424 final del 16 settembre 2014. Dall'altro, non si esclude la possibilità di fruire sugli stessi beni oggetto di agevolazione di misure di incentivazione a carattere generale, non qualificabili come aiuti di Stato (in quanto "non selettivi") e, dunque, anche del super ammortamento stabilito dalla stessa Legge di stabilità.

L'aiuto in discussione è a beneficio dell'acquisizione di particolari tipologie di "beni strumentali nuovi", destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle Regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, ammissibili alle deroghe previste dall'art. 107, paragrafo 3, lett. a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, e nelle zone assistite delle Regioni Molise, Sardegna e Abruzzo, ammissibili alle deroghe previste dall'art. 107, paragrafo 3, lett. c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C (2014) 6424 final del 16 settembre 2014. L'incentivo sarà applicabile agli investimenti effettuati "a decorrere dal 1°

gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2019”, anche se - al momento - ancora non se ne conoscono le modalità precise di attribuzione, atteso che sarà l’Agenzia delle entrate a dover dare il via libera alla sua fruizione, solo dopo accoglimento di apposita domanda. Si ripresenteranno, verosimilmente e dunque, le criticità dei c.d. click day, a cui, anche in questo caso, gli operatori sono ormai avvezzi. Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della domanda di attribuzione del beneficio saranno stabiliti “entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della legge nella Gazzetta Ufficiale” con apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia.

Le risorse impegnate per le finalità dell’intervento, come indicato dalla norma, sono pari a 617 milioni di euro per ciascuno degli anni di operatività dell’aiuto (2016, 2017, 2018 e 2019).

L’ambito di applicazione del bonus

A poter beneficiare del nuovo credito d’imposta sono le imprese di qualsiasi dimensione, con esclusione di alcuni settori e delle “imprese in difficoltà”. Non sono ammissibili i soggetti operanti nei comparti dell’industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché creditizio, finanziario e assicurativo.

Le “imprese in difficoltà” sono, invece, individuabili in base alla definizione contenuta nella Comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01, del 31 luglio 2014.

Gli investimenti ammessi al beneficio sono rappresentati dagli acquisti di macchinari, impianti e attrezzature nuovi da destinare a strutture produttive già esistenti o da impiantare nei territori agevolabili. È possibile anche il ricorso alla locazione finanziaria.

È evidente che il campo di applicazione del nuovo bonus, con riferimento alla tipologia di beni agevolabili, è più ampio rispetto a quello previsto per il credito d’imposta di cui al D.L. n. 91/2014 che, si ricorda, era limitato ai soli ai beni rientranti nella divisione 28 della classificazione ATECO 2007.

Se, però, il paragone viene fatto con le edizioni più datate dell’incentivo, allora bisogna constatare che, effettivamente, la misura presenta delle “restrizioni”. Il credito d’imposta di cui alla Legge n. 388/2000, infatti, era fruibile anche per le spese in opere murarie, acquisto di fabbricati e investimenti immateriali, mentre il successivo bonus di cui alla Legge n. 296/2006, sebbene non consentisse più l’agevolabilità del capitolo opere murarie, considerava tra le spese ammissibili anche i beni immateriali (brevetti e programmi informatici).

Sono, ora, pienamente confermati i requisiti fondamentali che i beni devono possedere per essere ammessi al beneficio: “novità” e “strumentalità”. Relativamente al primo requisito, un bene si considera “nuovo” quando non è mai stato utilizzato. Al riguardo, si sottolinea che la prassi, ormai consolidata, ritiene che la “novità” non possa essere esclusa qualora l’acquisto avvenga presso un soggetto che non sia né il produttore né il rivenditore, purché questi ultimi non abbiano mai utilizzato il bene. È possibile rinvenire il requisito della “novità” altresì in presenza di beni complessi autoprodotti, alla cui realizzazione abbia concorso anche un bene usato. La condizione richiesta dalla norma potrà essere soddisfatta se il costo del bene usato non sia prevalente rispetto al costo complessivamente sostenuto.

Il secondo requisito - quello della “strumentalità” - è soddisfatto se i beni sono di uso durevole ed atti ad essere impiegati come strumenti di produzione all’interno del processo produttivo.

La norma richiede, inoltre, al fine del rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato applicabile al regime (Reg. UE 651/2014), che i beni oggetto d’investimento rientrino

in un “progetto di investimento iniziale”. In altre parole, gli acquisti devono essere riconducibili a una delle seguenti tipologie di programmi di investimento:

- creazione di un nuovo stabilimento;
- ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente;
- diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente;
- cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente.

Come anticipato, i costi ammissibili sono quelli sostenuti a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2019. Al fine della corretta determinazione delle spese agevolabili dovrebbe, in ogni caso, trovare applicazione il principio di cui all’art. 109 T.U.I.R., in base al quale le spese di acquisizione dei beni mobili si considerano sostenute alla data della consegna o spedizione. Gli oneri relativi alle prestazioni di servizi direttamente connesse alla realizzazione dell’investimento si considerano sostenuti alla data in cui le prestazioni sono ultimate. Se l’investimento è realizzato attraverso un contratto di appalto a terzi, i costi si considerano sostenuti alla data di ultimazione della prestazione ovvero, in caso di stati di avanzamento lavori, alla data di accettazione degli stessi.

La misura dell’aiuto

La misura del credito d’imposta è diversamente determinata a seconda della dimensione delle imprese beneficiarie: 20% per le piccole imprese, 15% per le medie imprese e 10% per le grandi imprese (nei limiti e alle condizioni previsti dalla citata Carta degli aiuti di stato a finalità regionale).

Alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell’acquacoltura, disciplinato dal Reg. UE 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, e nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli e della pesca e dell’acquacoltura, che effettuano l’acquisizione di beni strumentali nuovi, gli aiuti sono concessi nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico.

Sono, inoltre, fissate delle soglie massime di costo complessivo ammissibile per ciascun progetto d’investimento, pari a 1,5 milioni di euro per le piccole imprese, 5 milioni di euro per le medie imprese e 15 milioni di euro per le grandi imprese.

Le intensità dell’aiuto andranno, in ogni caso, applicate all’investimento netto, determinato sottraendo dal costo complessivo dei beni acquistati (nel rispetto dei limiti massimi di importo ammissibile), gli ammortamenti dedotti nel periodo d’imposta, relativi alle medesime categorie dei beni d’investimento della stessa struttura produttiva, ad esclusione degli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell’investimento agevolato.

In buona sostanza, con il nuovo credito d’imposta si abbandona il meccanismo di calcolo utilizzato per il bonus di cui al D.L. n. 91/2014, preso a prestito dall’agevolazione Tremonti-bis (costo eccedente la media degli investimenti degli ultimi cinque anni), per ritornare a quello che possiamo considerare tipico di questa forma di aiuto e già collaudato nelle precedenti versioni.

Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, il legislatore ha visto la necessità di chiarire che per gli stessi bisognerà assumere il costo sostenuto dal locatore per il loro acquisto (costo che non deve comprendere le spese di manutenzione).

La fruizione del Credito di imposta e la rideterminazione dell'importo

Dopo aver ottenuto il nulla osta dall'Agenzia delle entrate, a seguito della procedura di comunicazione che sarà definita con un prossimo provvedimento direttoriale, la fruizione del credito di imposta da parte delle imprese beneficiarie potrà avvenire esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, a decorrere dal periodo d'imposta in cui è stato effettuato l'investimento. L'aiuto dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione dello stesso e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi, fino a quello nel quale si conclude l'utilizzo. Il credito non sarà soggetto all'ordinario limite di utilizzo di 250.000 euro annui, previsto dall'art. 1, comma 53, della Legge n. 244/2007 (Finanziaria 2008).

Si richiama l'attenzione sul fatto che la Legge di stabilità nulla dice con riguardo al trattamento fiscale del bonus in argomento. Per tutte le passate edizioni, si prescriveva, in maniera esplicita, che il beneficio non concorrevà alla formazione del reddito e alla determinazione della base imponibile IRAP, non rilevando nemmeno ai fini del rapporto di cui agli artt. 96 e 109, comma 5, T.U.I.R. Se si volesse applicare, in questo contesto, l'antico brocardo dell'*ubi lex voluit dixit ubi noluit tacuit*, allora bisognerebbe prendere seriamente in considerazione l'eventualità che il nuovo credito d'imposta possa rilevare come elemento positivo di reddito.

L'agevolazione dovrà essere rideterminata al verificarsi di specifiche situazioni elencate dalla norma. In particolare, si incorre nella revoca del bonus, con conseguente rideterminazione dello stesso, se:

- i beni oggetto dell'agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione;
- entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione;
- nel periodo d'imposta in cui si verifica una delle predette ipotesi non vengono acquisiti beni della stessa categoria di quelli agevolati.

Nel primo e secondo caso, l'ammontare dell'aiuto dovrà essere rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati, rispettivamente, il costo dei beni non entrati in funzione e quello dei beni ceduti, dismessi o destinati ad altre finalità.

Nell'ipotesi in cui vengono acquisiti, in sostituzione, beni della stessa categoria di quelli agevolati, il credito di imposta dovrà essere rideterminato escludendo il costo non ammortizzato degli investimenti agevolati per la parte che eccede i costi delle nuove acquisizioni.

Le disposizioni appena esaminate riguarderanno anche i beni acquisiti in locazione finanziaria per i quali non sia stato esercitato il riscatto.

L'importo del credito di imposta indebitamente utilizzato dovrà essere versato entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le condizioni di decadenza. Qualora l'indebita fruizione, anche parziale, venga accertata solo a seguito di controlli, l'Agenzia delle entrate provvederà al recupero della somma dovuta, maggiorata di interessi e sanzioni previsti dalla legge.

NOTIZIE DELLA SETTIMANA

FISCO

Interventi urgenti Sisma centro-Italia

Il Consiglio dei Ministri ha approvato nella scorsa riunione dell'11 ottobre il decreto legge che, in 53 articoli, fissa i capisaldi di tutti gli interventi necessari alla ricostruzione e al sostegno alla ripresa economica delle zone colpite dal terremoto in Centro Italia del 24 agosto. Molteplici le misure di sostegno previste:

- ✓ risarcimento integrale per le case e gli edifici colpiti
- ✓ prestito d'onore per il riavvio delle attività produttive
- ✓ cassa integrazione in deroga per i lavoratori di imprese coinvolte nel sisma
- ✓ rinvio di imposte e tasse per quanti (singoli e imprese) documenteranno che l'impossibilità del pagamento è strettamente connessa al terremoto.

Presidenza Consiglio dei Ministri, comunicato 11 ottobre 2016

Orti esenti da IMU solo per coltivatori diretti

Chi possiede e coltiva un terreno di piccole dimensioni, se non raggiunge i requisiti di legge per assumere la qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale non può rientrare nel novero dei soggetti che il legislatore ha inteso tutelare maggiormente nella nuova disciplina dell'esenzione dall'applicazione dell'IMU.

Camera dei Deputati, interrogazione 6 ottobre 2016, n. 5-09691

Studi associati sempre con IRAP

Ai fini IRAP, l'attività esercitata dalle società e dagli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, costituisce in ogni caso presupposto d'imposta. L'eventuale assenza del requisito dell'autonoma organizzazione assume rilevanza unicamente nei casi in cui l'attività sia esercitata in forma individuale e non anche in forma associata, posto che, in tale ultimo caso, la legge considera tale requisito esistente "in ogni caso".

Camera dei Deputati, interrogazione 6 ottobre 2016, n. 5-09690

Arbitrato: imposta di bollo sugli atti

L'imposta di bollo dovuta sugli atti e documenti del procedimento arbitrale non potrà essere assolta dalla Camera di commercio utilizzando l'autorizzazione al pagamento in modo virtuale della quale risulta già in possesso. In tale ipotesi, l'imposta deve essere versata dalle parti (imprese e/o privati) che procedono alla formazione dei documenti e li presentano in via telematica alla Camera di commercio mediante contrassegno o con la modalità virtuale.

Agenzia delle Entrate, ris. 6 ottobre 2016, n. 89/E

Dichiarazione IMU/TASI anche telematica

La possibilità dell'invio telematico delle dichiarazioni IMU-TASI Enti commerciali e Persone fisiche (EC-PF) - il cui modulo di controllo sarà rilasciato il 17 ottobre 2016 - non sostituirà l'attuale modalità di presentazione del modello cartaceo, ma costituirà

un'ulteriore opzione a discrezione del contribuente. Le dichiarazioni IMU-TASI relative all'annualità 2016 devono essere inviate entro il 30 giugno 2017.

Agenzia delle Entrate, comunicato 5 ottobre 2016

Indennizzi di guerra esenti da bollo

Beneficiano dell'esenzione dall'imposta di bollo anche i documenti rilasciati da uffici italiani, attestanti fatti e status necessari ad ottenere l'indennizzo per danni di guerra secondo la normativa slovena. In particolare, si prevede la presentazione di una istanza di conferma per le domande di indennizzi e contributi di guerra non ancora liquidate.

Agenzia delle Entrate, ris. 4 ottobre 2016, n. 88/E

Cessione edilizia residenziale convenzionata

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul trasferimento di aree edificabili al Comune (Titolo III, Legge n. 865/1971), che a sua volta le trasferirà al soggetto attuatore del Piano (cosiddetto PEEP) che provvederà alla costruzione di alloggi da assegnare in vendita o locazione convenzionata. Esso può godere dell'imposta di registro in misura fissa e dell'esenzione dalle imposte ipotecarie e catastali; non rilevando in alcun modo, ai fini della fruibilità dei benefici, il fatto che il Comune non proceda all'esproprio delle suddette aree comprese nel Piano approvato (PEEP), ma le acquisti, tramite compravendita.

Agenzia delle Entrate, ris. 4 ottobre 2016, n. 87/E

Armi da sparo: esportazioni definitive

Pubblicate in Gazzetta le disposizioni sulle modalità per assicurare l'effettiva uscita dal territorio dello Stato, mediante uscita dal territorio doganale dell'Unione europea, delle armi. L'esportazione definitiva delle armi comuni da sparo deve essere effettuata dalle ditte autorizzate ad esercitare attività industriali o commerciali in materia di armi o munizioni o anche dalle persone, residenti o domiciliate nello Stato, in occasione del trasferimento della propria residenza o domicilio all'estero.

Min. Finanze, decreto 14 settembre 2016 (G.U. 3 ottobre 2016, n. 231)

LAVORO

Correttivo "Jobs Act" pubblicato in Gazzetta

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 7 ottobre 2016 il D.Lgs. 24 settembre 2016, n. 185, correttivo del cosiddetto "Jobs Act", che integra e modifica la disciplina dettata dai decreti legislativi nn. 81, 148, 149, 150 e 151 del 2015.

Molteplici gli interventi operati dal decreto, dalla disciplina organizzativa e di gestione dell'**ANPAL** e dell'**Ispettorato Nazionale del lavoro**, all'ampliamento dei fondi stanziati per gli **ammortizzatori sociali**, fino ai nuovi obblighi di **tracciabilità** in materia di **lavoro accessorio** e all'inclusione dei **Consulenti del lavoro** e delle sedi territoriali dell'Ispettorato tra i soggetti ammessi ad eseguire la **trasmissione telematica del modello di dimissioni**.

Le disposizioni dettate dal decreto entrano in vigore dal giorno successivo a quello di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, quindi, dall'**8 ottobre 2016**.

D.Lgs. 24 settembre 2016, n. 185 (G.U. 7 ottobre 2016, n. 235)

Lavoratori socialmente utili: contribuzione figurativa

L'INPS affronta la problematica della **copertura contributiva figurativa** per i **lavoratori socialmente utili**, sulla base del rapido evolversi delle norme che hanno disciplinato la materia. Gli enti utilizzatori possono provvedere ad inviare una specifica richiesta di accredito all'Istituto, attraverso una procedura telematica di prossimo rilascio, con riferimento ai singoli periodi annuali o infrannuali, nei quali l'attività sia stata svolta senza soluzione di continuità.

INPS, circ. 7 ottobre 2016, n. 188

Congedo di maternità padri autonomi

L'INPS rende noto che l'applicazione già in uso per la **trasmissione telematica** delle domande di maternità è stata implementata per consentire l'acquisizione delle domande di congedo di paternità per il **padre lavoratore autonomo** (D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 80).

INPS, messaggio 3 ottobre 2016, n. 3980

Timbratura virtuale con una app: quali garanzie

Una società di ricerca, selezione e somministrazione di lavoro può chiedere ai dipendenti impiegati presso altre ditte o che svolgono sistematicamente **attività "fuori sede"** di installare una **app** sugli **smartphone** di proprietà dei lavoratori stessi per la rilevazione della **presenza in servizio**. Chi però non intende scaricarla potrà continuare a entrare e uscire dal posto di lavoro impiegando i **sistemi tradizionali** in uso. Il Garante, accogliendo una istanza di verifica preliminare, ha dettato una serie di misure a tutela dei lavoratori.

Garante Privacy, provv. 8 settembre 2016, n. 350 (Newsletter 10 ottobre 2016)

IMPRESA

Aree di crisi industriale: i criteri in Gazzetta

Con la pubblicazione in Gazzetta, è operativo il decreto del MISE con cui sono stati stabiliti i criteri di individuazione dei territori candidabili agli interventi agevolativi previsti per le aree di crisi industriale non complessa. E' demandato alle Regioni, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, di approvare la proposta di elenco.

Min. Sviluppo economico, decreto 4 agosto 2016 (G.U. 4 ottobre 2016, n. 232)

Prestito ipotecario vitalizio

Al fine di garantire una corretta applicazione della disciplina del Prestito ipotecario vitalizio, il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato, sul proprio sito, alcune FAQ condividendo le risposte con ABI e associazioni di consumatori:

- chi può ottenere il prestito: soggetti interessati
- unioni civili e coniugi separati
- erogazione del finanziamento a tranches.

Min. Sviluppo economico, FAQ

AGENDA

Scadenze dal 13 al 27 ottobre 2016

Avvertenza - Gli adempimenti in generale (compresi quelli aventi di natura fiscale e previdenziale, nonché quelli che comportano versamenti) che risultano scadenti in giorno festivo, ai sensi sia dell'art. 2963 c.c., sia dell'art. 6, comma 8, D.L. 330/1994 (convertito dalla L. 473/1994), sia, infine, dell'art. 18, D.Lgs. 241/1994, sono considerati tempestivi se posti in essere il primo giorno lavorativo successivo.

Per eventuali modifiche, proroghe o informazioni, le scadenze sono sempre aggiornate on line, sul Sito Ipsoa, clicca su **Scadenze**.

DATA	OGGETTO	VERIFICA
	OTTOBRE	
Sabato 15	Annotazione separata nel registro corrispettivi	
	Fatturazione differita	
Lunedì 17	Liquidazione periodica IVA per soggetti con obbligo mensile	
	Rateizzazione versamento imposte da Unico 2016 per soggetti titolari di partita IVA	
	Rateizzazione versamento IVA annuale	
	Ravvedimento entro 90 giorni delle ritenute e dell'IVA mensile	
	Ravvedimento relativo al versamento delle ritenute e dell'IVA mensile	
	Ritenute sui redditi di lavoro autonomo, di dipendente e su provvigioni	
	Versamento del contributo alla gestione separata INPS	
	Versamento della ritenuta su proventi derivanti da O.I.C.R. effettuate nel mese precedente	
	Versamento delle ritenute sui dividendi corrisposti nel trimestre solare precedente	
	Versamento dell'imposta sostitutiva su plusvalenze per cessioni a titolo oneroso di partecipazioni (risparmio amministrato)	
	Versamento imposta di produzione e consumo	
	Versamento imposta sostitutiva e IRAP risultanti dalla dichiarazione dei redditi Unico 2016 da parte di società di persone che hanno avuto operazioni straordinarie	

Lunedì 17 (segue)	Versamento imposta sostitutiva sui risultati della gestione patrimoniale	
	Versamento imposta sulle transazioni finanziarie	
	Versamento imposta unica	
	Versamento IRES, imposta sostitutiva e IRAP risultanti dalla dichiarazione dei redditi Unico 2016 società di capitali, enti commerciali ed enti non commerciali ed IRAP con esercizio a cavallo	
	Versamento ritenuta sui capitali corrisposti da imprese di assicurazione	
Giovedì 20	Presentazione dichiarazione IVA e versamento trimestrale IVA per i soggetti che hanno aderito al MOSS	
	Richiesta rateazione cartelle contribuenti decaduti	
	Trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni di verifica periodica degli apparecchi misuratori fiscali	
Martedì 25	Assistenza fiscale: consegna Mod. 730/2016 integrativo	
	Presentazione degli elenchi riepilogativi acquisti e cessioni intracomunitarie per operatori con obbligo mensile/trimestrale	